

# Messaggio

numero

**8627**

data

22 ottobre 2025

competenza

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

## **Rapporto sulla mozione del 14 aprile 2025 presentata da Roberta Soldati e cofirmatari “ORA o mai più: si adotti al più presto un “Concetto cantonale di emergenza della gestione degli alpeggi non proteggibili” (ex art. 10b cpv. 3 OCP) che non si traduca in un “piano di chiusura definitiva delle aziende agricole”**

Signor Presidente,  
signore deputate e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione del 14 aprile 2025 presentata da Roberta Soldati e cofirmatari, con la quale si chiede che il contenuto del futuro Concetto cantonale di emergenza della gestione degli alpeggi non proteggibili migliori la situazione attuale ed eviti l'imposizione di uno scarico automatico degli alpeggi da parte delle autorità.

Nello specifico, con la mozione si chiede al Consiglio di Stato che il concetto cantonale di emergenza nella gestione degli alpeggi non proteggibili, da una parte migliori concretamente la situazione attuale e dall'altra eviti un'imposizione di uno scarico automatico degli alpeggi da parte delle autorità senza considerare misure attive che possano consentire almeno un ricarico negli anni seguenti a tutela delle aziende agricole e dell'agricoltura di montagna.

La mozione chiede al Consiglio di Stato di allestire e adottare un concetto cantonale di emergenza della gestione degli alpeggi non proteggibili ai sensi dell'art. 10b cpv. 3 dell'Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli acquatici (OCP) che non si limiti a riprendere automaticamente la misura d'emergenza di scarico di un alpeggio già dopo il primo attacco da parte di grandi predatori, come indicato nella stessa OCP. Viene chiesto che la proposta di Piano d'emergenza possa considerare le misure di intervento come tiri di abbattimento o dissuasivi e la possibilità di prevedere un concetto di validità transitoria o sperimentale, da aggiornare sulla base delle esperienze raccolte e dell'evoluzione della situazione futura.

Viene inoltre chiesto che il Consiglio di Stato continui a prodigarsi assieme alle associazioni di categoria nei confronti delle Autorità federali affinché vengano messi in atto adeguamenti necessari che considerino le peculiarità del nostro Cantone con alpeggi di dimensioni medio-piccole e un territorio geograficamente difficile.

Prima di entrare nel merito dei singoli temi sollevati, si ricorda che è con la seconda revisione parziale dell'Ordinanza (OCP), entrata in vigore il 1° febbraio 2025, che il legislatore federale ha stabilito il concetto di piano di emergenza. Il piano d'emergenza è da mettere in atto dopo il primo attacco di grandi predatori su aziende d'estivazione e aziende con pascoli comunitari a ovini, caprini o camelidi del nuovo mondo non proteggibili con misure di protezione ragionevolmente esigibili (art. 10b cpv. 3 OCP).

Gli animali non proteggibili con misure di protezione ragionevolmente esigibili predati dal lupo in alpeggio o su pascoli comunitari vengono conteggiati per un risarcimento o per un'eventuale regolazione del lupo, solo se a seguito della prima predazione vengono messi in atto misure di emergenza (art. 4c cpv. 1 e art. 9c cpv. 3). Tra le misure d'emergenza si elencano il trasferimento degli animali da reddito in un pascolo protetto, lo scarico anticipato, altre misure d'emergenza secondo il piano individuale di protezione del bestiame o altre misure adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM (art. 9b cpv. 3 OCP).

A causa della complessa morfologia territoriale, delle ridotte dimensioni degli alpeggi, della frammentazione fondiaria e delle condizioni logistiche spesso proibitive, molti alpeggi risultano di fatto non proteggibili in modo efficace e rischierebbero di essere scaricati, e quindi abbandonati, anche dopo una sola predazione, indipendentemente dal numero di capi coinvolti. Lo scrivente Consiglio ha quindi formulato all'attenzione del competente Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) una proposta di piano d'emergenza generalizzato per evitare lo scarico sistematico degli alpeggi non proteggibili già a seguito di una singola predazione. Al momento il Cantone è ancora in attesa di una risposta definitiva da parte dell'UFAM in merito all'accettazione della proposta.

Nel merito dei temi sollevati, si risponde come segue:

- 1. Evitare l'introduzione di un obbligo di scarico senza contemplare dei parametri che considerino caso per caso delle possibili misure di intervento di protezione attiva immediata o dilazionata contro il lupo. Prima di considerare l'obbligo di scarico bisogna valutare le possibilità di regolazione incisiva dei predatori problematici che hanno causato il danno. Qualora il danno fosse causato da un branco, quest'ultimo dovrebbe venire regolato senza se e senza ma, altrimenti nella stagione seguente sarebbe inutile caricare nuovamente l'alpeggio. Laddove si trattasse invece di lupi singoli o di coppie stabili lo scarico dell'alpeggio impedirebbe la procedura di abbattimento e, come per i branchi, garantirebbe la persistenza del problema per le stagioni future, mettendo logicamente a rischio le prossime estivazioni.**

È bene sottolineare che non c'è un obbligo di scarico. Semplicemente, il legislatore federale chiarisce che se non si mettono in atto le misure d'emergenza (di cui fa parte anche lo scarico anticipato) gli animali non vengono conteggiati.

Il piano di emergenza non è un concetto che può essere applicato sempre uniformemente a tutti gli alpeggi. Vengono infatti considerati diversi scenari, in funzione delle misure di protezione adottabili per tutelare gli animali da reddito dalle possibili predazioni nei vari alpeggi. Va evidenziato che il piano di emergenza riguarda l'aspetto della gestione e delle misure di protezione degli animali da reddito e non riguarda la regolazione del lupo. I due concetti – protezione delle greggi e regolazione del lupo in caso di danni rilevanti o comportamenti indesiderati – sono trattati in modo separato nell'OCP. Qualsiasi intervento di regolazione del lupo è subordinato a precisi criteri come per esempio il raggiungimento di specifiche soglie e l'attuazione dei piani di emergenza.

- 2. Il Concetto deve essere basato sull'analisi e sulle conclusioni del rapporto di mappatura degli alpeggi – “Studio Guggiari”, da allestire e pubblicare entro 10 giorni dal deposito del presente atto parlamentare, e prima di decretare l'abbandono dell'attività alpestre su questi territori, deve prevedere delle misure**

**attive contro i lupi, come indicato al punto 3 e laddove, nella denegata ipotesi non si potesse intervenire con tiri di abbattimento (vedi branchi), bisogna optare per i tiri dissuasivi non letali in modo da limitare i danni in attesa di poter intervenire con la regolazione proattiva.**

Il piano d'emergenza non è un modello uniforme e statico e si distingue quindi dal Rapporto di mappatura degli alpeggi citato nella domanda, che rappresenta una fotografia complessiva della situazione a livello cantonale. Tuttavia, questo rapporto costituisce una fondamentale base di partenza per comprendere le esigenze e le potenzialità di ogni singolo alpeggio.

Benché, allo stato attuale, i tiri non letali di dissuasione non risultino conformi al diritto vigente, il Cantone – in linea con quanto espressamente richiesto dal parlamento e dalle lobby vicine al settore agricolo – si è fatto promotore, presso le autorità federali, di una modifica normativa che consenta, a determinate condizioni, l'impiego di tiri dissuasivi non letali da parte degli allevatori durante la stagione alpestre.

**3. Il Concetto deve essere elaborato in collaborazione con i portatori di interesse ed essere messo in consultazione prima della sua pubblicazione. Sarebbe pienamente accettabile anche un concetto di validità transitoria o sperimentale in attesa dell'allestimento di un documento consolidato per le prossime stagioni.**

Va sottolineato che per la stesura del "Concetto" di piano d'emergenza, si è proceduto con una consultazione che ha coinvolto il "Gruppo di lavoro grandi predatori", costituito dallo scrivente Consiglio, e che ha lo scopo di: seguire l'evolvere della situazione circa la presenza ed espansione del lupo (monitoraggio), verificare l'introduzione delle misure di prevenzione per i danni al bestiame minuto e informare in particolare i portatori di interesse che sono rappresentati in tale gremio.

**4. Fintanto che il Concetto non verrà pubblicato anche solo in forma transitoria, dopo l'iter di cui al punto 4, le misure di un eventuale scarico dell'alpeggio non possono entrare in vigore.**

Con la revisione dell'OCP sono entrate immediatamente in vigore le disposizioni direttamente applicabili del diritto federale che non richiedono ulteriori norme di attuazione. Qualora il diritto cantonale dovesse risultare difforme rispetto a tali disposizioni, a prevalere è il diritto federale (principio della gerarchia delle norme). Di conseguenza, le misure d'emergenza, tra cui un eventuale scarico anticipato dell'alpeggio, devono essere messe in atto.

**5. Il Concetto deve poter venire aggiornato negli anni sulla base delle esperienze raccolte e dell'evoluzione della situazione.**

Come illustrato in precedenza, le misure di emergenza possono essere adattate ai singoli casi e di conseguenza anche all'evoluzione negli anni.

**a. Nelle zone in cui non esiste la possibilità di proteggere le greggi, bisogna prevedere sistematicamente l'allontanamento del lupo dal territorio e non l'inverso.**

Lo scopo delle misure di emergenza è quello di proteggere gli animali da reddito dai grandi predatori (art. 10b OCP) e di conseguenza anche la continuazione dell'attività agricola di montagna. La gestione diretta dei lupi attraverso gli interventi di regolazione, invece, non rientra nelle misure di emergenza ed è codificata negli articoli 4b, 4c, 9b e 9c dell'OCP. Nel caso particolare, la disposizione di cui all'art. 10b cpv. 3 OCP specifica proprio quali misure possono essere adottate nelle aziende d'estivazione e nelle aziende con pascoli comunali quando le misure di protezione ritenute appropriate non possono essere attuate – ossia nelle aziende d'estivazione e nelle aziende con pascoli comunali in cui non vi è possibilità di ragionevole protezione delle greggi.

**b. È necessario prevedere le condizioni per battute di dissuasione immediate (letali o meno e con l'ausilio di cacciatori adeguatamente selezionati e anche fuori periodo normale di caccia) per la protezione di alpeggi particolarmente minacciati e non proteggibili.**

La regolazione del lupo – sia essa proattiva su branchi o reattiva su branchi e singoli individui – avviene in funzione del raggiungimento delle condizioni previste dalle normative federali. In questo senso, la collaborazione con i cacciatori durante le normali stagioni di caccia è già prevista ed è già stata attuata nel 2024 per la regolazione di un lupo singolo in Val Bedretto e per la regolazione proattiva dei branchi della Valcolla e dell'Onsernone e nel 2025 per la regolazione di lupo singolo nel bellinzonese e uno nell'Alto Malcantone e per la regolazione proattiva dei branchi Madom, Bedretto e Carvina.

Tuttavia, per quanto concerne l'ipotesi della pratica di battute di dissuasione contro i lupi con armi da fuoco per la protezione di alpeggi particolarmente minacciati e non proteggibili, si osserva che al momento questa non è un'opzione concessa dal diritto federale in vigore.

**c. Il conteggio del danno rilevante per lupi singoli e per branchi non deve più essere rimesso a zero all'inizio di ogni nuova stagione d'alpeggio. È necessario che il Cantone si faccia promotore di questo principio nei confronti degli Uffici federali competenti.**

Il concetto di danno rilevante non è collegato al concetto di misure d'emergenza che devono essere messe in atto subito dopo la prima predazione, indipendentemente dal fatto che si siano raggiunte le soglie che definiscono un danno rilevante. Tuttavia, a dipendenza dei casi, quanto sollevato è già disciplinato nella seconda revisione parziale dell'OCP, entrata in vigore il 1<sup>o</sup> febbraio 2025, e più precisamente all'art. 4b cpv. 4 lett. b OCP. Revisione per la quale c'è stata un'ampia consultazione e numerosi portatori di interesse hanno avuto modo di esprimere le proprie rivendicazioni.

**d. Le predazioni da branco su alpeggi non proteggibili devono poter consentire l'eradicazione del branco, come per gli alpeggi protetti. Anche in questo caso il Cantone deve farsi promotore di questo principio che ripristina la logica nella gestione del lupo.**

Il Cantone Ticino aveva già domandato in sintesi quanto auspicato con questa domanda, nell'ambito della consultazione per la seconda revisione dell'OCP. Nel dettaglio era stato sottolineato per l'art. 10c cpv. 2 che *"...l'obbligo di scarico avrebbe un impatto molto negativo sugli alpeggi non proteggibili e sulle aziende agricole che lo praticano. La conseguenza a medio termine sarebbe la chiusura di questa attività economica molto*

Messaggio n. 8627 del 22 ottobre 2025

*importante per le zone discoste". Di conseguenza, era stato chiesto "per le aree dove un numero elevato di alpeggi non è regionevolmente proteggibile, di istituire delle zone nelle quali si possa intervenire con la rimozione completa dei branchi di lupi."*

Per contro, la modifica dell'OCP entrata in vigore il 1° febbraio 2025, impedisce l'entrata in materia per l'eliminazione dei branchi in tale contesto.

**e. È necessario desistere dall'analisi genetica in zone di pattugliamento di un branco o di una coppia stabile, ma conteggiare unicamente le predazioni. L'analisi genetica identifica i predatori ma non consente comunque l'abbattimento mirato poiché davanti al collimatore del fucile non si può comunque leggere l'identità dell'esemplare.**

Nel caso di coppie di lupi che si spostano ripetutamente assieme, è difficile distinguere l'uno dall'altro e l'assegnazione dei danni non può essere univoca. Pertanto, i danni causati dalla coppia, possono essere sommati e uno dei due individui può essere abbattuto qualora fossero raggiunte le quote di un danno rilevante e qualora siano soddisfatte le condizioni quadro ai sensi degli artt. 9b e 9c OCP. Ciò vale per analogia anche per i branchi.

**f. Diventa indispensabile conteggiare gli animali dispersi come parte integrante del danno rilevante (e non solo per giustificare l'ingiunzione di scarico come previsto dall'ordinanza), visto che ora in Ticino a seguito della decisione del Gran Consiglio verranno indennizzati.**

Gli animali dispersi non vengono considerati dall'UFAM né ai fini di un risarcimento né per una regolazione del lupo, sia essa reattiva o proattiva. Con risoluzione governativa n. 2742 del 4 giugno 2025, lo scrivente Consiglio ha adottato l'annessa direttiva sull'aiuto all'esecuzione per i risarcimenti per danni causati dai grandi predatori. La direttiva prevede che, come deciso dal Gran Consiglio e a determinate condizioni, i capi dispersi a seguito di un attacco da parte di un grande predatore e mai più ritrovati possono venir risarciti. Questo vale appunto per gli indennizzi, ma non per la regolazione del lupo. Va ricordato che il Cantone Ticino è l'unico Cantone che indennizza gli animali scomparsi sulla base del principio della fiducia e di una buona collaborazione con gli allevatori.

**g. È necessario e urgente mettere a disposizione i dati dettagliati del carico estivo di ovi-caprini, alpeggio per alpeggio, dal 2010 ad oggi, così come di eventuali scarichi anticipati e chiusure di alpeggi. Questi dati dovrebbero venire costantemente aggiornati negli anni futuri. I dati sono facilmente reperibili dagli Uffici preposti che gestiscono i contributi pubblici per l'estivazione. Per evitare di entrare in contrasto con la Legge sulla protezione dei dati potrebbero essere pubblicati in forma anonimizzata indicando solo il luogo e il numero e il tipo di capi estivati, senza rivelare le somme specifiche e l'identità dei beneficiari dei relativi contributi.**

I dati sono disponibili nel Rapporto di mappatura degli alpeggi pubblicato sul sito della Sezione dell'agricoltura. Ulteriori dati saranno contenuti anche nel Piano d'azione.

---

**Messaggio n. 8627 del 22 ottobre 2025**

Con le singole risposte ai quesiti posti e le considerazioni finali, la mozione in oggetto è ritenuta evasa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi  
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri